



SEGRETERIA DI STATO
LAVORO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
SPORT, INFORMAZIONE, RAPPORTI CON AASS

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Deposito in Data 03-03-2021

DIRIGENTE



PROGETTO DI LEGGE

"Modifiche alla Legge 5 dicembre 2014 n.211 – Legge in materia di editoria e di professione degli operatori dell'informazione"

Art. 1

(Modifica dell'articolo 2 della Legge n.211/2014)

1. L'articolo 2 della Legge n.211/2014 è così modificato:

"Art.2

(Definizioni)

1. Ai fini di cui alla presente legge si intende:

- a) per impresa editrice: ogni persona fisica o giuridica titolare di licenza, che svolga attività editoriale ovvero la pubblicazione di giornali quotidiani o periodici, libri e opere di vario genere, in modo esclusivo o prevalente, in base alla disciplina delle licenze per l'esercizio delle attività industriali, di servizio e artigianali;
- b) per testata giornalistica: l'organo di informazione registrato in apposito elenco, con l'indicazione del direttore responsabile, del nome della testata e del suo proprietario e della sede dell'impresa che svolga principalmente attività di informazione e di cronaca locale e sia destinata alla diffusione;
- c) per testata giornalistica on-line: l'organo di informazione realizzato unicamente su supporto informatico e diffuso unicamente per via telematica ovvero on-line, che svolga principalmente attività di informazione e di cronaca locale e sia destinata alla diffusione;
- d) per agenzia di informazione: un ente giornalistico che fornisce servizi specializzati nella raccolta e distribuzione ad altri organi di informazione di notizie e aggiornamenti su ogni supporto e formato utile alla distribuzione;
- e) editore: il soggetto titolare dell'impresa editrice e/o della testata giornalistica registrate in apposito elenco;
- f) giornalista professionista: l'operatore dell'informazione che esercita in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista ed appartiene alle categorie professionali di cui all'Allegato A alla presente legge, in possesso della relativa abilitazione professionale e/o certificato di iscrizione all'Ordine dei giornalisti istituito all'estero, ed in possesso di Press Card;
- g) pubblicista: l'operatore dell'informazione che svolge attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercita altre professioni o impieghi ed in possesso del tesserino di pubblicista."

Art. 2

(Modifica dell'articolo 6 della Legge n.211/2014)

1. L'articolo 6 della Legge n.211/2014 è così modificato:

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
segreteria.lavoro@gov.sm - www.lavoro.sm

T +378 (0549) 885336
F +378 (0549) 882535



SEGRETERIA DI STATO
LAVORO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
SPORT, INFORMAZIONE, RAPPORTI CON AASS

"Art.6

(Autorità Garante per l'Informazione)

1. L'Autorità Garante per l'Informazione, di seguito denominata Autorità, ha il compito di tutelare e promuovere l'attività di informazione vigilando sull'operato delle aziende e degli operatori del settore come identificati dalla presente legge, garantendo la concorrenza e il pluralismo del servizio radiofonico e televisivo di cui all'articolo 13 della Legge 27 aprile 1989 n.41.

2. L'Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico. La rispettiva responsabilità dell'Autorità e dei suoi componenti è disciplinata, con legge da approvare, in coerenza con il regime in vigore per le altre Autorità di regolazione della Repubblica. L'Autorità assorbe le competenze attribuite, dagli articoli 15, 16 e 17 della Legge n.41/1989, alla Commissione di Vigilanza di cui all'articolo 14 della medesima legge.

3. Sono organi dell'Autorità il Presidente e la Commissione.

4. La Commissione è composta da cinque membri nominati dal Consiglio Grande e Generale e scelti tra persone che abbiano compiuto studi o maturato comprovata esperienza nel campo dei media.

Di questi

- uno, che assume le funzioni di Presidente, è nominato su proposta del Segretario di Stato con delega all'Informazione;
- due sono nominati su proposta della Consulta al Consiglio Grande e Generale in rappresentanza rispettivamente dei giornalisti di agenzie di informazione, testate cartacee od on-line e degli editori di testata giornalistica radiofonica/televisiva di Stato.
- uno è nominato su proposta dei Gruppi Consiliari di maggioranza
- uno è nominato su proposta dei Gruppi Consiliari di minoranza.

5. La nomina a Presidente e di membro della Commissione è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Grande e Generale e con cariche di responsabilità in associazioni sindacali, partiti e movimenti politici e organizzazioni di categoria.

6. I membri dell'Autorità restano in carica per 3 anni e possono essere confermati in ruolo una sola volta.

In caso di morte, dimissioni o grave impedimento di un membro dell'Autorità si procede alla scelta del nuovo commissario seguendo la procedura che aveva portato alla nomina del membro da sostituire. Il nuovo membro resta a sua volta in carica per 3 anni.

7. La Commissione si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Presidente che ne dirige i lavori. La Commissione e il Presidente possono essere coadiuvati nell'assolvimento dei loro compiti da un funzionario pubblico con competenze giuridico- amministrative.

8. L'Autorità esercita le seguenti funzioni:

- a) cura la tenuta del Registro delle imprese editrici che operano nel territorio sammarinese;
- b) cura la tenuta dell'Elenco delle testate giornalistiche;
- c) cura la tenuta del Registro delle associazioni degli operatori dell'informazione tenute alla registrazione e l'elenco degli operatori dell'informazione trasmesso annualmente dalle relative associazioni, le cui categorie di appartenenza sono disciplinate dal Decreto Delegato 23 Marzo 2015 n. 36;
- d) esercita i controlli sul corretto esercizio delle attività di settore, e prescrive, in caso di



SEGRETERIA DI STATO
LAVORO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
SPORT, INFORMAZIONE, RAPPORTI CON AASS

- mancato rispetto delle norme in materia, le misure necessarie a ristabilire la legalità a carico dei trasgressori. Restano comunque applicabili le ulteriori misure sanzionatorie previste dall'ordinamento;
- e) valutati gli elementi in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza, esercita poteri di indagine al fine di prevenire e contrastare limitazioni e distorsioni al pluralismo dell'informazione, la concentrazione di imprese operanti nel settore e di garantire la trasparenza degli assetti proprietari, secondo quanto disposto dalla presente legge;
 - f) esaurita l'istruttoria, una volta accertati i comportamenti illeciti menzionati al punto precedente, ordina alle imprese interessate di sospendere gli atti posti in essere in violazione dei divieti disposti dalla presente legge ed esercita dinanzi al Commissario della Legge l'azione di nullità degli atti di cui al comma 4 dell'articolo 28;
 - g) esamina le segnalazioni ricevute circa presunte violazioni delle norme contenute nel Codice Deontologico degli operatori dell'informazione e applica le sanzioni previste dal medesimo codice, segnalando all'autorità giudiziaria le violazioni previste dall'articolo 18 della Legge n.41/1989;
 - h) presenta al Segretario di Stato con delega all'Informazione una relazione annuale sullo stato delle attività del settore, che viene depositata presso l'Ufficio Segreteria Istituzionale;
 - i) istruisce le verifiche necessarie per il riconoscimento dello status professionale dei giornalisti che hanno acquisito l'abilitazione professionale negli Stati esteri, e per il riconoscimento dello status professionale degli operatori di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 13, per il rilascio della Press Card;
 - l) verifica che i soggetti tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 30 della presente legge assolvano all'obbligo di deposito legale, e applica le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo articolo;
 - m) istruisce e giudica su tutte le segnalazioni dei cittadini e delle imprese in ordine alle violazioni dei diritti da parte di operatori dell'informazione;
 - n) propone alla Consulta misure per la promozione delle imprese sammarinesi operanti nel settore e la diffusione all'estero del giornalismo sammarinese.
9. L'Autorità entro tre mesi dalla nomina dei propri membri adotta un regolamento in cui determina il proprio funzionamento interno. Tale regolamento viene depositato presso il Tribunale.
10. L'Autorità si avvale del supporto amministrativo dell'Ufficio Attività Economiche per l'attività di verbalizzazione e custodia dei registri.
11. L'Autorità è tenuta a dare comunicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate alla Consulta.
12. L'Autorità può individuare elementi utili per la valutazione dei progetti editoriali di pubblico interesse.
13. Per lo svolgimento delle proprie funzioni nonché ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte ai sensi del comma 1, dell'articolo 5 della Legge 5 ottobre 2011 n.159, l'Autorità ha diritto di accedere ai dati in possesso degli uffici competenti della amministrazione pubblica ai sensi della medesima legge.
14. Le imprese editrici e le testate giornalistiche sono tenute a presentare annualmente all'Autorità copia del bilancio dell'esercizio precedente.”.



SEGRETERIA DI STATO
LAVORO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
SPORT, INFORMAZIONE, RAPPORTI CON AASS

Art. 3

(Modifica dell'articolo 27 della Legge n.211/2014)

1. L'articolo 27 della Legge n.211/2014 è così modificato:

"Art.27

(Pubblicazioni periodiche)

1. A modifica del primo comma dell'articolo 22 della Legge 28 maggio 1881 chi intende pubblicare uno scritto periodico che non ha le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20, deve depositare presso la Segreteria di Stato con delega all'Informazione, prima della pubblicazione, una dichiarazione scritta che comprovi:
 - a) la natura della pubblicazione e la periodicità;
 - b) il direttore responsabile;
 - c) attestazione di cittadinanza e residenza;
 - d) certificato penale e carichi pendenti.
2. La Segreteria di Stato, una volta avviata la pubblicazione periodica di cui al comma precedente, trascorso un congruo periodo di tempo e in base alla natura dell'informazione offerta valuta se la stessa non sia da qualificare come testata giornalistica o testata giornalistica on line ai sensi degli articoli 2, lettere b e c), 19 e 20 di questa legge.
3. A modifica del primo comma dell'articolo 24 della Legge 28 maggio 1881 il direttore responsabile della pubblicazione deve notificare alla Segreteria di Stato con delega all'Informazione, entro dieci giorni, qualunque modifica ad una delle condizioni espresse nella sopra citata dichiarazione.”.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.